

# STATUTO ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA CULTURALE "UGI – UNIONE GALENISTI ITALIANI "

## Art. 1

L'associazione si denomina:

"UNIONE GALENISTI ITALIANI ", in breve: "UGI".

L'associazione si indentifica con un logo che può essere accompagnato da scritte.

Ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento, e sede legale in Firenze al viale Giacomo Matteotti 1 CAP 50121

Gli articoli presenti in questo statuto possono essere modificati dal *Consiglio Direttivo* per votazione a maggioranza.

Il *Consiglio Direttivo* può trasferire la sede in altra città ed istituire sedi secondarie: per il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è competente il *Consiglio Direttivo*.

Eventuali sedi secondarie potranno operare seguendo gli articoli del presente statuto.

## Art. 2

L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro, opera grazie all'azione, volontaria e gratuita, dei propri organi e soci, perseguendo esclusivamente finalità sociali e scientifiche a fini solidaristici e di ricerca nell'ambito della produzione nei laboratori di farmacia di:

- a - medicinali galenici magistrali e officinali finalizzati alla cura delle malattie e alla promozione della salute;
- b –preparazioni galeniche finalizzate al benessere psico-fisico e fisiologico della persona;
- c - cosmetici;
- d – ogni altro prodotto salutistico in conformità alla Normativa regionale, nazionale ed europea.

L'associazione si propone di:

- a - contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo della prevenzione e cura delle patologie attraverso medicinali prodotti galenicamente;
- b - fornire il proprio contributo divulgativo a corsi di formazione, ricerche, studi, indagini conoscitive promosse da Organizzazioni Sanitarie Internazionali, Istituzioni Governative e Parlamentari, Università, Istituti di Ricerca, Fondazioni, Società Scientifiche, Enti scientifici a carattere privato, Agenzie formative private accreditate presso organi istituzionali;
- c - collaborare con gli Ordini professionali, Organi di Governo, il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende e le Unità Sanitarie Locali, le Università, organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche in genere, svolgendo la funzione di base per iniziative di collaborazione scientifica, nazionale ed internazionale a carattere divulgativo sull'applicazione della galenica;
- d - collaborare con gli Ordini professionali, le Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali per: l'elaborazione, diffusione ed adozione di rapporti clinici, sociali, economici e politici riguardanti l'attività dei laboratori di farmacia; l'elaborazione di relativi percorsi di validazione e produzione dei medicinali galenici; la promozione della diffusione, della qualità e dell'innovazione delle attività produttive galeniche; l'elaborazione di linee guida e di studi economici sull'impatto dell'attività dei laboratori di farmacia a livello nazionale e regionale; analisi sulle iniziative legislative e regolatorie nella predetta area di studio; indagini sociali sulla popolazione e sui cittadini in genere nella predetta area di studio;
- e - promuovere ricerche sociali, economiche e politiche in collaborazione con altre associazioni, società ed organismi scientifici nella predetta area di studio;
- f - facilitare lo scambio culturale ed informativo tra farmacisti, chimici-farmaceutici, biologi, medici, esperti in metabolismo, nutrizione e obesità, ricercatori, epidemiologi, sociologi, economisti, esperti di politica sanitaria, genetisti, biologi molecolari, farmacologi ed altri cultori interessati allo studio, per informarli e renderli partecipi sui dati inerenti alla predetta area di studio, mediante l'organizzazione di FORUM e incontri tematici periodici a livello internazionale, nazionale e locale e la promozione di ogni altra iniziativa proposta dal *Consiglio Direttivo* o, in subordine, approvata dall'Assemblea degli Associati;
- g - stimolare e contribuire allo sviluppo culturale, alla formazione e all'istruzione nel campo della galenica e delle sue applicazioni nelle malattie in generale, in collaborazione con le Società Scientifiche e le Università;

e - incoraggiare ogni forma di cooperazione genuinamente tecnico-scientifica con tutti i soggetti pubblici e privati interessati nel campo della galenica;

f – stabilire rapporti di collaborazione e partnership con le Autorità di Governo a livello Regionale per promuovere modelli di osservazione di esiti clinici, economici, sociali e politici sull'approccio galenico verso le patologie in generale, fornire studi utili alla realizzazione di attività di programmazione specifica nella predetta area di studio.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle stabilite nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie o strumentali, in quanto integrative delle attività statutarie istituzionali, ritenute utili per il conseguimento dello scopo associativo.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione può instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni od altri enti nazionali ed internazionali che, riconoscendosi nella lettera e nello spirito dei suoi fini istituzionali, si propongano di favorire la diffusione di iniziative di studio e ricerca nel campo della galenica.

A sua volta l'Associazione può affiliarsi ad altre Associazioni o Istituzioni Nazionali ed Internazionali, nel rispetto dei principi cui informa la sua attività.

Potrà promuovere occasionalmente iniziative di carattere culturale, sociale e sanitario, per raccogliere fondi da impiegare per il raggiungimento dei fini associativi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.108 comma 2 bis DPR 917/1986.

### **Art. 3**

Possono aderire all'associazione persone, la cui domanda di ammissione sia accettata per maggioranza dal *Consiglio Direttivo* - dando affidamento di poter contribuire fattivamente al conseguimento dei fini associativi e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà stabilita dal *Consiglio Direttivo* stesso. Tali soci si definiscono *Soci Ordinari* (persone fisiche). Tra essi sono comprese le persone giuridiche, gli Enti, che potranno essere ammessi dal *Consiglio Direttivo* soltanto nella persona fisica designata per l'adesione con apposita delibera dell'istituzione interessata, (salvo sua sostituzione da parte dell'Ente con altro soggetto che lo rappresenti).

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Esistono le seguenti categorie di soci, oltre ai *Soci Ordinari* di cui sopra: *Fondatori, Benemeriti e Associati*.

I *Soci Fondatori* sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nonché coloro che, con voto a maggioranza dei membri del *Consiglio Direttivo*, vengano ammessi entro i centoventi giorni successivi alla costituzione dell'Associazione. Il *Consiglio Direttivo* è inizialmente costituito dagli stessi *Soci Fondatori*. I *Soci Benemeriti* sono quelli che, in funzione dell'impegno costante a favore dell'Associazione o particolari meriti, hanno dato lustro all'immagine dell'Associazione e vengono insigniti di tale titolo dal *Consiglio Direttivo* o in subordine dall'Assemblea dei soci.

I *Soci Associati* sono costituiti da persone giuridiche, Enti e imprese (Farmacie, Laboratori, Centri Privati di Ricerca e Servizi, Attività Commerciali attinenti alla galenica, etc.) che vogliono aderire all'Associazione sostenendola. I *Soci Associati* avranno diritto alla presenza nella pagina WEB dedicata del sito dell'Associazione ma non potranno svolgere altra attività di pubblicità e di promozione;

I soci non hanno diritto a compensi per l'attività prestata: solo in particolari casi nei quali operano - su delibera del *Consiglio Direttivo* - in nome e per conto dell'Associazione, hanno diritto - come ogni organo associativo - al rimborso delle spese sostenute.

Tutti i Soci, se in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare in esse, personalmente o tramite delegato (viene consentito solo un massimo di due deleghe per socio);
- di conoscere i programmi associativi;
- di frequentare i locali e/o i siti WEB dell'Associazione e di usufruire, esclusivamente ad uso personale con il divieto assoluto di divulgazione a terzi, degli studi scientifici e del materiale tecnico prodotti dall'Associazione;
- di partecipare alle manifestazioni da essa promosse;
- di dare le dimissioni, che avranno effetto per l'anno successivo, purché presentate per iscritto o via mail al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre.

Tutti i soci sono obbligati:

- a rispettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno (che dovrà essere adottato dal *Consiglio Direttivo*), nonché le delibere adottate dagli Organi Sociali, purché conformi alle norme vigenti ed allo Statuto;

-a versare annualmente la quota stabilita dal *Consiglio Direttivo* (che resterà invariata sino a nuova delibera).

La quota associativa è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

L'esclusione del socio dall'Associazione, è consentita su delibera del *Consiglio Direttivo*, solo per i gravi motivi seguenti, oltre ai casi di legge:

- quando il socio danneggi intenzionalmente l'Associazione;
- quando eserciti reiteratamente comportamenti contrari alla deontologia professionale sia nell'ambito lavorativo che nei rapporti con gli altri membri dell'Associazione che dovranno sempre essere improntati alla cordialità, al rispetto reciproco e alla civile collaborazione;
- quando reiteratamente non adempia con puntualità agli obblighi verso l'Associazione previsti dallo Statuto;
- quando non osservi le disposizioni statutarie o regolamentari o le delibere validamente prese dal *Consiglio Direttivo* o in subordine dall'Assemblea dei soci.

Per le stesse ragioni su citate anche un membro del *Consiglio Direttivo* può essere espulso dopo votazione a maggioranza del *Consiglio Direttivo* stesso.

In entrambe i casi l'esclusione va motivata e produce effetto dal trentesimo giorno successivo alla sua notifica: il Socio, o il membro del *Consiglio Direttivo*, può ricorrere, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, al Presidente dell'Associazione la cui decisione è inappellabile, salvo l'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria competente, da parte del socio escluso, che lamenti la violazione di suoi diritti.

#### **Art. 4**

L'associazione è amministrata da un *Consiglio Direttivo* composto da un minimo di tre fino ad un massimo di undici membri. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il *Consiglio Direttivo* provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il *Consiglio Direttivo* nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Responsabile dei rapporti esterni, e un Tesoriere. Tutte le cariche sociali hanno durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso dei cinque decadono allo scadere del medesimo.

Il Consiglio si riunisce:

- a) ogni qualvolta il Presidente o il Tesoriere lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- c) di regola, ogni trimestre ed almeno una volta l'anno, anche per via telematica, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del *Consiglio Direttivo* e, salvo quanto stabilito all'art. 3 di questo Statuto, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede

Delle riunioni del *Consiglio Direttivo* si redige su apposito registro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il *Consiglio Direttivo*:

- a. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- b. redige i bilanci (preventivo e consuntivo) e li presenta all'Assemblea.
- c. nomina un *Tesoriere* che eserciterà anche funzioni di segretario del *Consiglio Direttivo* che, immediatamente dopo l'elezione, partecipa a tutte le riunioni del *Consiglio Direttivo*. Redige e cura la tenuta dei libri sociali, costituiti almeno dal libro degli Associati, dal libro dei verbali del *Consiglio Direttivo* e dal libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati, sottoscritti dal Presidente e dal Vice Presidente o dai soggetti che ne abbiano assunto le funzioni in caso di impedimento. Mantiene i contatti con gli Associati eventualmente anche con l'invio di comunicazioni informative. Cura ogni adempimento in ordine al funzionamento dell'Associazione. Provvede all'organizzazione dell'Assemblea degli Associati, del Forum Nazionale, dei corsi di formazione e delle riunioni scientifiche, coordinando le attività correlate ed eventualmente meglio individuando e precisando i temi e gli argomenti da trattare. Adempie in accordo con il Presidente e il Tesoriere alle pratiche amministrative necessarie per il funzionamento dell'Associazione e svolge compiti di relazioni istituzionali con i soggetti ed enti pubblici e privati. Resta in carica per la stessa durata del *Consiglio Direttivo*, che ne ha provveduto alla nomina.
- d. nomina uno *Steering Committee* (comitato tecnico-scientifico) formato da personalità scientifiche ed esperti di chiara fama e da rappresentanti di Istituzioni, Enti di Ricerca, Società Scientifiche, con il compito di contribuire alla

definizione delle strategie socio-scientifiche dell'associazione, che saranno ratificate dal *Consiglio Direttivo* dell'associazione. Lo *Steering Committee* è autorevole organo consultivo. I membri dello *Steering Committee* prestano il loro contributo a titolo gratuito e non oneroso per l'associazione, salvo gli eventuali rimborsi spese, come è nello spirito solidaristico dell'associazione. L'appartenenza allo *Steering Committee* non è precluso ai soci fondatori e ai membri del *Consiglio Direttivo*.

#### **Art. 5**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed a questo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci sono convocati in Assemblea su delibera del *Consiglio Direttivo* almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta - o con qualunque mezzo che consenta di conoscere l'avvenuta ricezione - contenente l'ordine del giorno, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Ogni socio può ricevere un massimo di due deleghe da altri soci e rappresentare gli stessi in Assemblea.

L'Assemblea delibera sul bilancio (preventivo e consuntivo), sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del *Consiglio Direttivo*, o dal Vice Presidente: in caso di loro assenza, da un socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente la verifica della regolare costituzione dell'assemblea ed in particolare delle deleghe rilasciate dai soci. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee sono regolarmente costituite e validamente deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

#### **Art. 6**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Gli avanzi di gestione, nonché le riserve dell'Associazione non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall'associazione per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 7**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle quote associative e dalle rendite prodotte dai beni di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali contributi di soci, enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari di beni destinate all'Associazione per il raggiungimento dei fini associativi;
- eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione, ovvero per attività marginali, così come definite dalle disposizioni vigenti in materia.

L'Associazione destinerà tali beni e le loro rendite esclusivamente al conseguimento degli scopi previsti dallo Statuto, o dagli accordi con chi ha effettuato le liberalità.

Ogni operazione finanziaria è disposta dal *Consiglio Direttivo* ~~e dal legale rappresentante~~.

L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 8**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle disposizioni inderogabili vigenti.

**Art. 9**

Per quanto non previsto da questo Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.